



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE

**OGGETTO:** Taglio del cuneo fiscale: applicazione misure di sostegno economico previste dal Decreto Legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21

Si comunica che sono in corso le operazioni per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del Decreto in oggetto con decorrenza 1° luglio.

E' riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo di importo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021, se il reddito annuo complessivo individuale non supera i 28.000 euro. La funzionalità self service già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014, può essere utilizzata anche per il nuovo trattamento integrativo che lo sostituirà. Si specifica a coloro che con detta modalità abbiano già effettuato la rinuncia al bonus Irpef secondo la previgente normativa, che tale rinuncia è acquisita automaticamente per il nuovo trattamento. Tuttavia si ricorda anche che, in virtù dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile ripristinare il diritto, accedendo alla medesima funzionalità self service.

Inoltre la norma in oggetto prevede, fino al 31 dicembre 2020, anche una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente a beneficio di titolari di redditi complessivi fino a 40.000 euro annui. Per tale ulteriore detrazione non è possibile gestirne la rinuncia in modalità self service.

Il trattamento integrativo sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020. L'ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto.

Nel riquadro dedicato alle detrazioni del cedolino stipendiale verrà esposto il totale della detrazione lavoro dipendente e dell'ulteriore detrazione; inoltre, se quest'ultima è valorizzata, sarà prodotto un messaggio con il dettaglio delle detrazioni.